

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. dr. Giovanna Maria Rossi | Presidente |
| 2. dr. Annacarla Catalano | Consigliere |
| 3. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.5.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2015

TRA

COMUNE di Pozzuoli, in persona del Dirigente di I Dipartimento, elettivamente domiciliato in Napoli via Rione Sirignano presso l'Avvocato Giuseppe Ferraro che lo rappresenta e difende,

APPELLANTE

E

MANNA ANGELO, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Nunzio Miletta Scamardella presso il quale è elettivamente domiciliato,

APPELLATO

Oggetto : appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro n. 3066/15 del 31.3.2015.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.11.2014 il ricorrente odierno appellato indicato in epigrafe, in servizio presso il Comando di Polizia Municipale, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni disposta nei suoi confronti, e la condanna



del Comune convenuto alla restituzione dell'importo trattenuto in esecuzione della predetta sanzione.

Il tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della sanzione. Il Comune ha proposto appello con atto depositato in data 18.6.2015. Ricostituito il contraddittorio, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e va disatteso.

La sanzione disciplinare si basa su di un procedimento intrapreso dal superiore gerarchico e non già dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Non rileva la difesa del Comune secondo cui il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani aveva agito su delega del Segretario Generale secondo il Regolamento di disciplina n. 71/96.

Il suddetto dirigente invero, ricoprendo, altresì, il ruolo di Comandante del Corpo di P.M. di Pozzuoli, non poteva esercitare direttamente l'azione disciplinare per l'infrazione commessa dal Manna, pur avendo assunto, su delega del Segretario Generale del Comune del 27.5.2014 anche l'incarico di dirigente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari in aggiunta al proprio incarico.

Il combinato disposto dei commi I e IV dell'art.55 bis del D. L.vo 165/01 prevede, infatti, che le sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, come quella oggetto del presente giudizio, debbano essere irrogate dal Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e non già dal Responsabile della Struttura cui è addetto il lavoratore interessato.

In particolare l'art. 55-bis, comma IV, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dal d. lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, stabilisce che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento...".

La *ratio* e la lettera della legge perseguono l'obiettivo di garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura (Cass. 5317/2017).

A prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità o meno della delega conferita, nel caso concreto si realizza uno svuotamento della previsione di legge. La delega al Comandante della Polizia Municipale determina nel caso di specie una elusione della previsione di cui al I comma dell'art.55 bis D.L.vo 165/01 che per le ipotesi più gravi ha voluto creare "un sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare" per "evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell'ambito dell'ufficio di appartenenza del lavoratore, ossia in un luogo ove lo stesso dirigente dell'ufficio ha un coinvolgimento diretto con l'autore dell'illecito disciplinare..." (Cass. Sez. Lavoro 24828/15).



La natura imperativa delle norme in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti fa sì che alla loro violazione consegua la nullità della sanzione al di là delle decadenze espressamente previste (Cass. Sez. Lavoro 24157/15).

Il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto. La singola amministrazione, pertanto, può individuare l'ufficio dei procedimenti anche in un organo dotato di altri poteri, che, nella scala gerarchica dell'ente, lo rendono sovraordinato rispetto ai dipendenti nei confronti dei quali viene esercitato il potere disciplinare, purché venga garantita la distinzione, che è l'unica imposta dal legislatore, fra l'ufficio dei procedimenti e la struttura, intesa come singolo ufficio o unità operativa, nella quale l'incolpato opera.

L'attribuzione del potere ad un altro soggetto non può risolversi nella mortificazione delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione di un apposito ufficio per i procedimenti, competente ad irrogare le sanzioni più gravi, finalità individuate nell'esigenza di offrire al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare (Cass. n. 11632/2016 e Cass. n. 5317/2017).

La Suprema Corte di legittimità ha peraltro ritenuto che, mentre non è ammissibile la delega rispetto ad atti che implicano un'attività valutativa e decisoria, non altrettanto può dirsi per quelli meramente istruttori, che vengano compiuti su indicazione dell'ufficio delegante ed i cui esiti siano sottoposti a verifica da parte di quest'ultimo. In tal caso, infatti, non subisce alcuna lesione il diritto di difesa del dipendente incolpato né viene meno la garanzia di terzietà, da intendersi nei termini indicati da Cass. n. 5317/2017, perché l'atto è comunque riferibile al soggetto delegante, il quale resta dominus dell'istruttoria ed è chiamato a valutarne all'esito i risultati, quanto alla completezza degli atti assunti ed all'idoneità degli stessi a sorreggere l'accusa disciplinare (Cass. n.14200/2018).

Le spese del grado seguono la soccombenza. Occorre dare atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida nei confronti della parte appellata in complessivi euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;



dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Napoli, 9.5.2019

Il Consigliere rel.
Edoardo Cilenti

Il Presidente
Giovanna Maria Rossi

